COMUNE DI PRATIGLIONE
Città Metropolitana di TORINO

Via Roma 1 – Pratiglione 10080 (TO) P.IVA 01871460018
0124/7184 – Fax 0124/77886 **mail:** info@comune.pratiglione.to.it
posta elettronica certificata: pratiglione@cert.ruparpiemonte.it **sito internet:** www.comune.pratiglione.to.it

Reg. Ordinanze n°41/2024

Pratiglione, 30/12/2024

SICUREZZA DELLA VIABILITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE- INTERVENTI DI REGOLAZIONE DELLA VEGETAZIONE

Premesso che nella presente ordinanza si intente con viabilità di uso pubblico tutte le tipologie di strade presenti nel territorio del comune di Pratiglione e in particolare: STRADA PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI, INTERPODERALI, CONSORTILI, NONCHE' SENTIERISTICA AD USO PEDONALE O CICLABILE;

Vista la nota della Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Territorio, edilizia e viabilità, con la quale si richiedeva l'emissione di ordinanza nei confronti dei proprietari frontisti della S.P. 42 relativamente alla manutenzione dei fondi, con particolar riferimento all'abbattimento delle piante presenti lungo la fascia di rispetto stradale in quanto trattasi prevalentemente di piante di notevole dimensione e/o con apparato radicale tale che le stesse risultano instabili e di fatto rappresentano un possibile grave pericolo per la circolazione stradale;

- Richiamate altresì le precedenti segnalazioni della Città Metropolitana di Torino con le quali si segnalava la necessità di adottare provvedimenti di cui al precedente punto su tutta la rete di strade provinciali passanti nel territorio comunale;
- Rilevato che in occasione dei recenti eventi meteorici, anche piuttosto intensi, **la viabilità ad uso pubblico,** è stata interessata dal crollo di un numero significativo di alberi che ne hanno temporaneamente impedito il transito;
- Rilevato che per ripristinare la percorribilità di strade comunali e provinciali sono intervenuti il Gruppo di Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e in molti casi privati cittadini a titolo di libera iniziativa di ciascuno;
- Rilevato che ad oggi in molti casi la viabilità minore (vicinale, interpoderale e consortile), nonché la rete sentieristica ad uso escursionistico è ancora interrotta per la presenza di alberi caduti;
- **Dato atto che ai sensi degli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 29 e 31 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. (*Nuovo Codice della Strada)* i proprietari di piantagioni poste a dimora in terreni confinanti con le viabilità di uso pubblico sono tenuti a:**
- **potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;**
- **tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corrente fruibilità e funzionalità delle strade;**
- **rimuovere alberi, ramaglie e terriccio che possa cadere sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o qualsiasi altra causa;**
- **effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature;**

•adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi

SI RITERRANO RESPONSABILI I PROPRIETARI DELLE PIANTE PER DANNEGGIAMENTI A PERSONE O COSE DERIVANTI DALLA CADUTA DI ALBERI SU SUOLO PUBBLICO

•Considerato che, in particolare, la presenza di piante di alto fusto radicate lungo la viabilità di uso pubblico può costituire grave pericolo per la sicurezza della circolazione;
•Ritenuto pertanto di dover adottare misure contingibili a tutela della salute e dell'incolumità pubblica nonché dell'ambiente;
•Accertato che il taglio della vegetazione di cui al punto precedente compete ai privati frontisti proprietari dei terreni confinanti con la viabilità pubblica;
•Visti gli art. 892-893-894-895-896 del Codice Civile;

COMUNE DI PRATIGLIONE
Città Metropolitana di TORINO

Via Roma 1 – Pratiglione 10080 (TO) P.IVA 01871460018
☎ *0124/7184 – Fax 0124/77886* 🖃 **mail:** info@comune.pratiglione.to.it
posta elettronica certificata: pratiglione@cert.ruparpiemonte.it **sito internet:** www.comune.pratiglione.to.it

•Visti gli artt. 16,17,18,19,20,29,30 e 31 del D.L.vo 285/1992 e s.m.i (Nuovo Codice della Strada;
•Visto il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
•Atteso che a norma dell'art. 26, c. 6 DPR 495/1993, la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;
•Visto l'art. 29 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
•Visto il D. Lgs. 267/2000;
•Vista la L. 241/1990;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI DI TERRENI CONFINANTI CON LA VIABILITA' DI USO PUBBLICO DOVE SIANO PRESENTI ALBERI STRADICATI, CADUTI O PERICOLANTI SULLA VIABILITA' STESSA
DI PROVVEDERE ENTRO IL.PROSSIMO 31/12/2025 ALLA LORO RIMOZIONE E ALL'ELIMINAZIONE DI OGNI POTENZIALE SITUAZIONE DI RESIDUO PERICOLO

INVITA

TUTTI I PROPRIETARI DI TERRENI CONFINANTI CON LA VIABILITA' DI USO PUBBLICO:

1. ad effettuare le dovute verifiche di stabilità e stato vegetativo delle alberature eventualmente non tagliate e radicate a distanza tale da poter costituire pericolo per la viabilità pubblica di ogni genere;
2. di adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi tipo di danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità della viabilità confinante con i propri fondi.
3. a provvedere direttamente, **ENTRO IL 31/12/2025**, ad **eseguire il taglio e lo sgombero della vegetazione radicata lungo la viabilità di uso pubblico nel territorio del Comune di PRATIGLIONE per la larghezza opportuna dal bordo strada, qualora gli alberi possano rappresentare pericolo e/o intralcio per la circolazione di veicoli e pedoni lungo ogni tipologia di viabilità sopra individuata.**

AVVERTE

. che il materiale di risulta dal taglio delle piante dovrà essere smaltito a cura di proprietari e non dovrà essere abbandonato lungo i bordi dell'assetto viario, nelle cunette o nelle aree comunque limitrofe alla viabilità di uso pubblico;

. **che in caso di inottemperanza, il Comune procederà direttamente ai sensi di legge all'esecuzione dei lavori direttamente con proprio personale oppure affidando l'intervento a personale specializzato ed i relativi costi saranno addebitati ai frontisti inadempienti o, in alternativa, si provvederà a trattenere il legname di risulta;**

.

. **che I PROPRIETARI RIMARRANNO RESPONSABILI IN CONSEGUENZA DI DANNI CHE POSSONO VERIFICARSI PER CAUSE RICONDUCIBILI AD INOSSERVANZA DELLA PRESENTE ORDINANZA.**

DISPONE INOLTRE

. la pubblicazione della presente ordinanza nelle forme previste dalla normativa vigente;
. la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Città Metropolitana di Torino - Direzione Territorio, Edilizia e Viabilità;
. la trasmissione di copia della presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri Nucleo Forestale Pont C.se;
. la trasmissione di copia della presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Cuorgnè.

Ai sensi della Legge 241/1990, si rende noto che dalla notifica del presente provvedimento è ammessa impugnazione con ricorso al Prefetto – UTG di Torino, nel termine di 30 giorni; ricorso al TAR Piemonte nel termine di giorni 60; oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Il Sindaco
TRUCANO Giovanni Domenico